



SOCIETA' BENEFIT

BREVE GUIDA ALLA COSTITUZIONE E ALLA GESTIONE

Il presente documento è stato redatto nel novembre 2016 dalla sezione tecnica del Gruppo di Lavoro sulle Società Benefit, un gruppo di lavoro informale, costituito da professionisti ed esponenti della comunità accademica, degli ordini professionali e della società civile di Taranto. Il gruppo di lavoro, insediatosi nei primi mesi del 2016 presso la Camera di commercio e dalla stessa coordinato, facendo leva sulle competenze di carattere giuridico, organizzativo e gestionale dei suoi membri, ha approfondito le modalità di costituzione e gestione delle Società Benefit allo scopo di promuoverne la diffusione sul territorio e contribuire a trasformare Taranto in città laboratorio per la sperimentazione di un modello di sviluppo improntato al benessere equo e sostenibile.

Hanno partecipato alla stesura del documento: Angelo Buonfrate, Biagio De Marzo, Pasquale Gallo, Vincenzo Mercinelli, Barbara Scozzi, Rocco Tagariello, con il coordinamento della Camera di commercio di Taranto (Segretario generale f.f., Claudia Sanesi e Responsabile Area economico promozionale, Francesca Sanesi).

Con la collaborazione di Infocamere ScPA

Il capitolo 6. SOCIETÀ BENEFIT: ADEMPIMENTI PER IL RI è aggiornato all'ottobre 2017 ed evidenzia gli adeguamenti dei programmi informatici di compilazione delle pratiche Registro Imprese e Copernico a seguito delle variazioni riportate nel D.M. del 13 settembre 2017. Le modifiche, entrate in vigore dal 15 ottobre e obbligatorie dal 1° dicembre 2017, sono state proposte dalla task force nazionale del Sistema camerale sulle Società Benefit, coordinato da Unioncamere e composto da Infocamere e dalle Camere di commercio di Taranto, Sondrio e Verona.

Il documento è disponibile sul sito www.camcomtaranto.gov.it e sul blog ufficiale della Camera di commercio di Taranto www.noicamera.com.

La riproduzione totale o parziale dei contenuti è consentita citando la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	4
1. LE SOCIETÀ BENEFIT: UN NUOVO PARADIGMA IMPRENDITORIALE NEL QUADRO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA	4
2. IL MODELLO DI RIFERIMENTO DELLE SOCIETÀ BENEFIT: LE B-CORP E LE BENEFIT CORPORATION AMERICANE	5
3. LE SOCIETÀ BENEFIT NELLA NORMATIVA ITALIANA.....	6
3.1 Ragioni per cui diventare Società Benefit	8
4. IL PROCESSO DI CREAZIONE E GESTIONE DI UNA SOCIETÀ BENEFIT: ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI PRINCIPALI.....	10
5. CASSETTA DEGLI ATTREZZI.....	20
La legge di Stabilità 2016: commi 376-384 + Allegato 4 e Allegato 5	20
Caso studio: "NATIVA S.r.l. Società Benefit"	24
Articolo 32bis Disposizioni sulle Società Benefit	27
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)	28
CRITICITÀ E QUESTIONI APERTE	34
6. SOCIETÀ BENEFIT: ADEMPIMENTI PER IL RI.....	36
BIBLIOGRAFIA	39
SITOGRAFIA.....	40

Società Benefit: breve guida alla costituzione e alla gestione

Premessa

Il presente documento, destinato a imprenditori, startupper e professionisti, descrive in maniera semplice e schematica che cosa è una Società Benefit secondo la normativa italiana e quali sono i passi da seguire per costituirsi o trasformarsi in Società Benefit in Italia. Il documento si conclude proponendo dei riferimenti a materiale di approfondimento.

1. Le Società Benefit: un nuovo paradigma imprenditoriale nel quadro della Responsabilità Sociale d'Impresa

La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016) definisce Società Benefit quelle società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Con l'introduzione nell'ordinamento italiano delle Società Benefit, il Legislatore ha contribuito ad arricchire, coerentemente con la strategia adottata dalla Comunità Europea per il periodo 2011-2014, il concetto di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI): mentre quest'ultima, infatti, è stata per lungo tempo intesa come un mero atto discrezionale dell'imprenditore che adotta, senza alcuna imposizione o vincolo giuridico, pratiche e politiche aziendali ad alto impatto sociale o ambientale, con la Società Benefit la compagine sociale, al momento della costituzione o a seguito di apposita modifica contrattuale, decide di vincolare la società a una missione di beneficio comune che viene pertanto a configurarsi come un obbligo giuridico di natura statutaria.

FOCUS 1: Responsabilità Sociale di Impresa

Le definizioni di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) sono molteplici. La pluralità delle definizioni è legata alle diverse prospettive di analisi della stessa (es. *business ethics, corporate social performance, business citizenship, stakeholder management*). Nella *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14* in materia di responsabilità sociale delle imprese (EU COM/2011/681, 2011) la RSI, che la stessa Unione Europea nel 2001 (EU COM/2001/366, 2001) definiva come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" viene definita come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società". Del resto, il significato di RSI, non solo negli ultimi anni, ma nel corso dei secoli, si è profondamente modificato. In particolare, da impegno morale dell'imprenditore si è trasformato, a partire dal secondo dopoguerra e sulla spinta, da un lato della pressione della società civile e dall'altro dell'intensificarsi delle ricerche sui temi della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, in una norma sociale che risponde all'esigenza di "valorizzare la dimensione pubblica dell'impresa" (Zamagni, 2013). I segnali sempre più evidenti della insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo rendono oggi questa esigenza particolarmente sentita. La recente crisi economica internazionale ha richiamato l'attenzione sull'importanza di una crescita sostenibile inclusiva e stabile, basata sulla lotta alla povertà, il rispetto dei diritti umani, del lavoro e dell'ambiente. In risposta alla crisi, a livello europeo e internazionale, sono state valorizzate e rilanciate dai Governi le iniziative e gli strumenti per favorire la condotta responsabile delle imprese, dalla rinnovata strategia europea per la Responsabilità Sociale delle Imprese [...] agli orientamenti ONU e OCSE. In questo quadro, la strategia del Governo italiano pone l'accento sull'importanza del ruolo dell'impresa nella società e sulla gestione responsabile delle attività economiche quale veicolo di creazione di valore, a mutuo vantaggio delle imprese, dei cittadini e delle comunità (Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa, 2012-2014, par. 1, pag. 3). Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei resoconti annuali è anche uno delle finalità associate all'obiettivo per lo sviluppo sostenibile n.12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" di **Agenda 2030** (Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. L'Agenda contempla 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile inseriti in un grande programma d'azione che prevede un totale di 169 'target' specifici da raggiungere entro il 2030).

2. Il modello di riferimento delle Società Benefit: le B-Corp e le Benefit Corporation americane

Nel 2006 nasce negli Stati Uniti B-Lab, una società non profit che pone le fondamenta per la costituzione di un movimento globale che ritiene di poter usare il business come forza positiva per creare una prosperità durevole e condivisa per la società. L'auspicio e, al contempo, la *vision* di B-Lab è che un giorno tutte le imprese possano competere non solo per essere le migliori al mondo, ma per essere le Migliori per il Mondo. A tal fine B-lab, si adopera per:

- Costituire una comunità globale di imprese certificate come B-Corporation (*Certified B-Corporation Companies*), dette anche B-Corp, imprese capaci di soddisfare i più alti standard di performance sociali e ambientali e di rendere conto alla comunità in maniera trasparente di tutte le attività svolte e le logiche a seguito delle quali quelle attività sono state promosse (*accountability*). Tali imprese, per essere certificate B-Corp, devono superare B Impact Assessment – standard messo a punto da B Lab, con almeno un punteggio di 80 punti (su un massimo di 200).
- Promuovere, usando strutture innovative definite Benefit Corporation, l’allineamento fra obiettivi del business e quelli della società civile per costruire imprese a alto impatto destinate a durare nel tempo.
- Aiutare imprese, investitori e istituzioni a misurare ciò che veramente conta, attraverso la definizione del Valutazione di B Impact.
- Diffondere i concetti legati a Benefit Corporation e B-Certified Corporation affinché questi possano essere di ispirazione per il maggior numero di persone nel mondo.

A far data dalla fine dello scorso decennio, sulla scia del movimento globale ispirato da B-Lab, viene sviluppata in alcuni Stati Federali americani, a partire dal Maryland, una legislazione specifica che decreta la nascita e lo sviluppo delle Benefit Corporation, un fenomeno oggi in forte ascesa. Le ragioni della nascita e evoluzione di questa innovativa forma giuridica sono da ricercarsi anche nella necessità, avvertita primariamente negli USA, di superare i limiti derivanti dal principio della massimizzazione del profitto economico: questi limiti non consentivano agli amministratori delle imprese americane di perseguire anche politiche di RSI, senza il rischio di incorrere in azioni legali da parte degli azionisti. E così al fine di contemperare gli interessi degli azionisti (*shareholders*) con quelli di tutti gli altri portatori di interesse (*stakeholders*), si è arrivati a concepire questo nuovo modello di impresa che consente alle aziende di realizzare il profitto e contestualmente di svolgere missioni ad alto valore sociale, senza che ciò comporti la violazione di obblighi statutari e giuridici.

3. Le Società Benefit nella normativa italiana

La crescente diffusione di B-corp e Benefit Corporation è stato sicuramente uno dei motivi che ha spinto il Legislatore italiano a riconoscere lo status giuridico delle Società Benefit. Come già chiarito, la disciplina delle Società Benefit (di seguito anche solo SB) ha consentito all’Italia di diventare il primo Paese UE e l’unico Paese sovrano al mondo, assieme ad alcuni Stati federali USA, che abbia assegnato una dignità giuridica a questa forma di impresa.

Come evidenziato nel paragrafo 1, per essere definita tale, la Società Benefit, oltre allo scopo di lucro, deve perseguire una o più finalità di beneficio comune, inteso come *il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di portatori di interesse* (comma 378, sub lett. a). La società deve altresì operare *in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*.

FOCUS 2: Beneficio Comune e attività caratteristica dell'impresa

Una questione da porsi è se le finalità di beneficio comune debbano porsi in stretta relazione con il processo produttivo dell'azienda. La normativa non lo prescrive anche se, essendo una SB una società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente, è plausibile ritenere che gli obiettivi di beneficio comune debbano porsi in stretta connessione con il processo produttivo (produzione di beni o erogazione di servizi) proprio della società. Ad esempio rientrano fra gli estremi di beneficio comune il ricorso, nell'ambito dell'attività di impresa, a fonti di energia rinnovabile o a fornitori a "km. 0", così come le politiche adottate a sostegno delle famiglie dei dipendenti (es. welfare aziendale, conciliazione casa-lavoro, asili nido aziendali). Quanto detto, tuttavia, non preclude la possibilità che la società possa perseguire anche obiettivi di carattere più generale di sostegno alla comunità territoriale (es. iniziative culturali, sociali, ambientali).

Occorre precisare che la SB non costituisce un nuovo tipo sociale, posto che, secondo il dettato normativo (comma 377) possono perseguire una o più finalità di beneficio comune *ciascuna delle società di cui al Libro V, Titoli V e VI, del Codice civile*, ossia le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative e mutue assicuratrici). In sostanza la peculiarità delle SB, rispetto ai tipi sociali già codificati, è rappresentata dalla integrazione dello scopo sociale tradizionale di natura lucrativa con lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune. Si tratta, peraltro, di un requisito di natura costitutiva o statutaria, dal momento che la *società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto*

costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società (comma 379).

Le SB devono inoltre essere gestite e operare in modo *responsabile, sostenibile e trasparente* nei confronti di tutti gli *stakeholder*.

A presidio delle aspettative degli *stakeholder* che abbiano fatto affidamento sulla qualifica in questione, quale garanzia dell'effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale, il Legislatore ha prescritto inoltre, da un lato, l'obbligo di rendere trasparente il perseguimento del beneficio comune attraverso una Relazione Annuale da allegare al bilancio societario; dall'altro, ha assoggettato le Società Benefit alle disposizioni di cui al D.Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), individuando quale organo di controllo l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

La sinteticità dei commi 376-384, che istituiscono e regolamentano le Società Benefit, lascia aperte delle questioni che, in alcuni casi, si traducono in criticità che sarebbe opportuno fossero affrontate dal Legislatore (una breve disamina delle questioni aperte e delle criticità è riportata in conclusione di questo documento nel paragrafo *Cassetta degli Attrezzi*).

FOCUS 3: Società Benefit e Impresa Sociale: differenze

La SB si differenzia dall'impresa sociale di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155: per quest'ultima infatti è obbligatorio destinare gli utili e gli avanzi di gestione agli scopi statutari o all'incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione degli utili; mentre per la Società Benefit lo scopo lucrativo è previsto insieme allo scopo di beneficio comune. Nessuna sovrapposizione vi è inoltre tra la disciplina delle SB e la disciplina delle ONLUS (d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460).

3.1 Ragioni per cui diventare Società Benefit

L'adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale è in grado di garantire sia agli *shareholder* che a tutti gli altri *stakeholder* aziendali una serie di vantaggi. Tra questi, si ricordano:

- La garanzia di protezione legale degli amministratori che perseguono, oltre che le finalità di lucro, anche finalità di beneficio comune bilanciando gli interessi finanziari e quelli non finanziari.

- La sicurezza, da parte dei soci e degli stakeholder tutti, che l'impresa continuerà a perseguire nel tempo le finalità di beneficio comune riportate nello statuto e a dar conto, in maniera trasparente, delle modalità adottate per perseguire quelle finalità.
- La capacità di attrarre Investimenti a Impatto Sociale (*Impact Investment Capital*) e di accedere a capitale di investimento privato anche da parte di consumatori consapevoli.
- La capacità di acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera responsabile.
- La capacità di attrarre giovani talenti (diverse ricerche svolte a livello internazionale dimostrano che gran parte dei giovani talenti preferisce lavorare in imprese socialmente responsabili anche in presenza di compensi più bassi).
- La possibilità di entrare a far parte di un network di imprese che, condividendo determinati valori, sviluppa mercati e esprime quelle che saranno le migliori e più profittevoli società del futuro.
- La possibilità di essere pioniere di un cambiamento epocale del concetto di business che restituisce valore alla società e all'ambiente.

La nuova disciplina non comporta per le SB alcun vantaggio sotto il profilo dei benefici fiscali, sgravi contributivi o agevolazioni finanziarie, non consente alcuna deroga alla disciplina societaria e impone particolari oneri di rendicontazione. Ciò nonostante l'adozione di questa innovativa forma giuridica può ritenersi economicamente appetibile per i motivi citati poco sopra. In particolare, con riferimento all'alto valore reputazionale collegato alla qualifica "benefit": si ricorda che *la Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi* (comma 379). E' innegabile che presentarsi sul mercato come Società Benefit comporti una maggiore attrattiva verso il cliente finale, oggi sempre più attento e sensibile alle scelte sostenibili fatte dalle imprese produttrici o di distribuzione.

Nel territorio jonico a queste motivazioni se ne aggiunge una ulteriore: contribuire, come imprenditori, a fare sì che l'area di Taranto, oggi simbolo del conflitto fra ambiente, salute e lavoro, possa affermarsi come quella a più alta concentrazione di Società Benefit. Le SB infatti possono rappresentare un primo passo per l'affermazione di un nuovo paradigma economico ed imprenditoriale, capace di contemperare (*bilanciare*), da un lato, gli interessi economici degli imprenditori e, dall'altro, il perseguimento di effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi nei confronti delle persone, della comunità, dell'ambiente e di altri portatori di interesse. Nell'area jonica, l'affermarsi di un'alta concentrazione di Società

Benefit avrebbe una forte valenza simbolica e potrebbe ridare speranza alle attuali e future generazioni, attrarre talenti e altre imprese e innescare un circuito virtuoso.

4. Il processo di creazione e gestione di una Società Benefit: attività e adempimenti principali

La SB è una società di persone o di capitali che affianca allo scopo lucrativo (o mutualistico) una o più finalità di beneficio per la comunità. La società può nascere come benefit al momento della costituzione, oppure, se già costituita come società ordinaria, può diventare benefit attraverso la modifica del contratto sociale. Pertanto, chi voglia avviare una nuova attività di impresa, scelto preliminarmente il tipo di società che risponde meglio alle proprie esigenze (sotto il profilo organizzativo, della responsabilità patrimoniale e degli scopi), all'atto della costituzione, se ha deciso per la Società Benefit, dovrà specificare nell'ambito dell'oggetto le finalità di beneficio comune che intende perseguire, disciplinando i conseguenti obblighi degli amministratori o soggetti delegati, con particolare riguardo alla rendicontazione annuale inerente il beneficio comune.

Ove invece la società sia già costituita in una delle forme tipizzate dal codice civile, per conseguire la qualifica benefit sarà necessario modificare l'atto costitutivo o lo statuto per inserire, al fianco dello scopo lucrativo (o mutualistico) lo scopo o gli scopi di beneficio prescelti.

A questi adempimenti iniziali se ne aggiungono altri da svolgere durante la vita della società, in corrispondenza di ogni esercizio.

Di seguito vengono elencati gli adempimenti e le attività necessari per costituire e gestire una SB.

Si noti che le attività sub 1, 2, 3 e 4 sono svolte una sola volta al momento della costituzione della SB o della modifica del contratto sociale (Figura1), le altre attività (attività 5, 6 e 7) sono ripetute a ogni esercizio (Figura 2).




Figura 1. Costituzione di una Società Benefit.




Figura 2. Il processo di gestione di una Società Benefit: attività specifiche da svolgersi con cadenza annuale.

Attività 1. Definisci le finalità di beneficio comune

E' l'attività iniziale con la quale la proprietà della società (costituenda o già costituita) definisce le finalità di beneficio comune che intende perseguire nel lungo periodo e decide di qualificarsi anche come "Società Benefit". Come menzionato precedentemente, il beneficio comune deve riguardare uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie ricomprese fra persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Categoria, quest'ultima, che ricomprende lavoratori, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Si tratta di una attività molto delicata che attiene alla visione strategica che l'impresa intende perseguire a lungo termine e avrà importanti effetti sia sulle modalità di gestione della società che sulle attività di rendicontazione che l'impresa dovrà svolgere a fine di ogni esercizio (si vedano le attività 5 e 6). Inoltre, se l'impresa è già esistente, la decisione, avendo effetto sul contratto sociale, dovrà essere condivisa dai soci e formalizzata dagli organi preposti (es. assemblea dei soci) secondo quanto disposto dalla disciplina prevista dal codice civile che regola la società in questione.

Attività 2. Costituisci una Società Benefit

Questa attività si differenzia a seconda che si versi in ipotesi di costituzione di una nuova società (attività 2a) o in ipotesi di trasformazione in Società Benefit di una società ordinaria già esistente (attività 2b).

Attività 2a. Costituisci una nuova società

Per la costituzione di una società è necessario l'intervento del notaio (ove si escluda la recentissima riforma portata dal dm 17 febbraio 2016 che, in deroga alla normativa societaria, consente alle start-up innovative di redigere l'atto costitutivo con firma digitale, attraverso la piattaforma *startup.registroimprese.it*. Si tratta di un procedimento facoltativo e alternativo rispetto all'ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico). Durante questa attività, considerato che il testo normativo non offre dettagli applicativi, occorre prestare particolare attenzione alla redazione dell'atto costitutivo o delle clausole statutarie, sia ai fini della specificazione della finalità di beneficio comune, che con riguardo alle modalità operative e gestionali, tenuto conto della necessità di contemperare interessi a volte contrapposti in modo responsabile sostenibile e trasparente.

Le clausole contrattuali che vengono in rilievo al momento della costituzione sono principalmente quelle riguardanti la denominazione, l'oggetto sociale, i doveri e la responsabilità degli amministratori, la relazione annuale sull'attività benefit. In particolare, nella redazione delle predette clausole sarà necessario:

- Introdurre accanto alla denominazione o ragione sociale le parole Società Benefit o SB, per consentire alla società di avvalersi della qualifica in questione soprattutto nei rapporti con i terzi.
- Specificare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che si intendono perseguire chiarendo gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che si intende realizzare e le categorie di portatori di interesse verso cui questi effetti sono rivolti. Tali precisazioni, come già discusso, sono fondamentali anche per la legittimazione dei manager e dirigenti ad operare per finalità sociale senza incorrere in azioni di responsabilità.
- Individuare, con apposita clausola, il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.
- Disciplinare, con apposita clausola, gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune. L'atto dovrà essere depositato, iscritto e pubblicato nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.

FOCUS 4: Clausole tipo per lo statuto di una Società Benefit

CLAUSOLA TIPO DI SRL BENEFIT - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

“ALFA società benefit a responsabilità limitata”, ovvero in forma abbreviata ALFA S.B. s.r.l., oppure ALFA S.B.r.l.

CLAUSOLA TIPO SRL SOCIETA' BENEFIT - OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384, la Società, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue la seguente (*oppure: le seguenti*) finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società pertanto ha un oggetto plurimo costituito dalle seguenti attività:

attività con scopo di lucro: *da aggiungere ambito e precisazioni*

attività for benefit: nell'esercizio dell'attività economica la società perseguirà uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle seguenti categorie (*indicare una o più fra dipendenti, clienti, fornitori, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti*

e associazioni ed altri portatori di interesse). A tal fine, a mero titolo esemplificativo, e con le modalità e nei limiti di cui al piano *annuale/biennale/triennale* di attuazione delle attività di beneficio comune approvato alla fine di ogni esercizio per il successivo di cui ai seguenti articoli, la società si occuperà di: (*specificare le attività: vedi FOCUS 2*). Per attuare le finalità sociali la società potrà compiere le seguenti operazioni: (*specificare le attività strumentali, collegate, conseguenti, accessorie ecc.*).

CLAUSOLA TIPO SRL - TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI SUBORDINATA AL GRADIMENTO (CLAUSOLA DI GRADIMENTO – FINALITA’: GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DELLO SCOPO BENEFIT ANCHE IN CASO DI CAMBIO DI COMPAGINE SOCIALE)

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse sono subordinati al gradimento dell’Organo Amministrativo (*oppure: dei soci/ del socio ... / o di un soggetto terzo*) che dovrà preliminarmente verificare la volontà e l’impegno dell’avente causa di portare avanti le finalità di beneficio comune dedotte nell’oggetto sociale.

Pertanto, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei diritti medesimi, contenente l’indicazione della persona del cessionario oltre a tutte le altre condizioni contrattuali.

Il soggetto deputato ad esprimere il gradimento dovrà pronunciarsi entro il termine di ____ giorni dal ricevimento, a mezzo raccomandata o via pec, della comunicazione del socio, sulla base dei seguenti parametri oggettivi: *da specificare*.

L’Organo Amministrativo della società dovrà, senza indugio, comunicare al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradimento. Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.

Se il gradimento viene negato, il socio richiedente potrà esercitare il diritto di recesso nelle modalità di cui al articolo n. *specificare*.

CLAUSOLA TIPO DI SRL BENEFIT - DOVERI E RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI CON RIGUARDO ALLE ATTIVITA’ FOR BENEFIT

L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad eccezione soltanto di quanto sia riservato, dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, alla decisione dei soci.

Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell’oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto. Lo stesso Organo amministrativo fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, potrà svolgere le funzioni e compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare i predetti funzioni e compiti a procuratori altri soggetti anche non dipendenti della società, all’uopo nominati. Questi ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitigli.

CLAUSOLA TIPO SRL BENEFIT - RENDICONTAZIONE ANNUALE

(*da inserire nella parte dello statuto dedicata all’Esercizio sociale – e al Bilancio*)

La Società Benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (ove la finalità di benefit venisse programmata all'inizio dell'esercizio sociale, potrà aggiungersi: nei limiti e in relazione del piano annuale/biennale triennale) e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/15 Allegato 4), comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 della medesima legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omissi.

Attività 2b. Trasforma la tua società in Società Benefit

(Occorre evidenziare che non si tratta di un'operazione di trasformazione di tipo societario, ma di una modifica del contratto sociale)

Una società già esistente che intenda conseguire lo status di SB deve procedere alla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto. A tal fine infatti non è sufficiente modificare solo l'oggetto sociale per introdurre le finalità di beneficio comune, ma sarà necessario apportare modifiche anche alle clausole inerenti la denominazione o ragione sociale, i doveri e la responsabilità degli amministratori, con le modalità e nei termini già evidenziati per la attività di costituzione descritte nella attività 2a.

In sede di modifica sarà inoltre necessario introdurre un'apposita clausola statutaria, oppure integrare le clausole recanti la disciplina del bilancio, che contempli l'obbligo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune e la disciplina legale dei criteri di redazione e degli obiettivi della medesima relazione annuale.

Anche in caso di modifica contrattuale è necessario l'intervento del notaio (fatto salvo quanto rilevato innanzi con riguardo alle start-up innovative).

Le modifiche in argomento sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.

Va menzionato che l'attuale disciplina delle società di capitali (art 2437 comma 1 del Codice civile) prevede tra le cause inderogabili di recesso del socio, proprio la modifica dell'oggetto sociale, purché questa consista in un cambiamento significativo dell'attività della società: è innegabile che l'introduzione delle finalità di beneficio nell'oggetto sociale potrebbe integrare gli estremi del "cambiamento significativo" dell'oggetto sociale, così legittimando i

soci dissenzienti ad esercitare il diritto di recesso. Sul punto occorre comunque attendere gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina.

Attività 3. Nomina uno o più Responsabili

Questa attività riguarda la nomina del soggetto o dei soggetti responsabili, il cui ruolo è già stato individuato nell'ambito dell'attività precedente, a cui affidare funzioni e compiti che consentano che la società sia amministrata bilanciando l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli *stakeholder* (comma 380). Ciò comporta che le decisioni di amministratori e dirigenti debbano essere prese in modo tale che vi siano effetti positivi o vengano ridotti gli effetti negativi sulle categorie dedotte nel contratto sociale. Inoltre l'impresa dovrà operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

L'individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità deve essere inserita in un apposita clausola dell'atto costitutivo o dello statuto (in tal caso quindi questa attività sarà svolta nell'ambito della precedente attività 2). Dalla lettura congiunta degli articoli 380 e 381 della legge 208/2015, qualora non specificato nello Statuto, spetta all'organo amministrativo nominare il soggetto responsabile. Il soggetto o i soggetti responsabili possono essere individuati nella figura dell'amministratore unico o, in presenza di organo collegiale, degli amministratori, così come di altri dirigenti o di figure anche estranee alla Società Benefit. Tuttavia, soprattutto per le società di medie e grandi dimensioni, in caso di amministratore unico è preferibile che non si verifichi la sovrapposizione delle due funzioni come espressamente riconosciuto nell'ambito di altre discipline che attribuiscono ruoli di controllo direttamente all'organo amministrativo (si veda d.lgs. 231/2001 in materia di nomina dell'organismo di vigilanza).

Attività 4. Identifica gli obiettivi da perseguire nel primo esercizio

Questa attività, da svolgersi solo nel primo esercizio, pur non essendo disciplinata espressamente appare importante. L'attività concerne l'identificazione degli obiettivi da perseguire nell'esercizio in particolare in relazione al beneficio comune specificato nell'atto costitutivo o nello statuto. L'attività risulta particolarmente critica in quanto impatterà sulle azioni di gestione della società durante l'esercizio. Durante la successiva vita dell'impresa tale attività sarà svolta nell'ambito della attività di redazione della relazione annuale (attività 6), entro la fine di ogni esercizio e con riferimento all'esercizio successivo.

Attività 5. Seleziona e utilizza uno standard di valutazione esterno

Questa attività concerne la selezione e l'utilizzo di uno standard di valutazione esterno per valutare l'impatto generato nell'esercizio. Lo standard deve essere esauriente e articolato nel misurare l'impatto, sviluppato da un ente terzo rispetto alla società, credibile e trasparente. La legge non prescrive il ricorso a uno specifico standard, ma descrive, nell'allegato 4, i requisiti che lo stesso deve soddisfare.

Esistono numerosi standard, indicatori compositi, linee guida, sviluppati a livello nazionale e internazionale, che possono essere utilizzati per descrivere e valutare l'impatto generato da una società durante uno certo esercizio. Tra questi si citano le linee guida di reporting G4 promosse dal *Global Reporting Initiative* (un quasi-standard per la redazione di report di sostenibilità); il sistema "Impresa Etica" proposto dal Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (CISE) - che prevede anche un percorso di asseveramento per le imprese ispirato a principi e prassi contenuti nella Linea Guida UNI ISO26000 (Responsabilità Sociale d'Impresa), il *Global Compact Self Assessment Tool* sviluppato da parte di ONU Global Compact; il *B Impact Assessment* (BIA) sviluppato da B-Lab. Sarà cura della Società Benefit, insieme con i propri stakeholder, selezionare lo standard e verificare il soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla norma (si vedano su questo aspetto alcune delle criticità discusse nel paragrafo *Cassetta degli Attrezzi*).

Attività 6. Redigi la relazione annuale

Questa attività riguarda la redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario. Tale relazione deve includere: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno che comprenda le seguenti aree di valutazione (secondo quanto specificato nell'allegato 5 della norma):

- Governo d'impresa (grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società).

- Lavoratori (relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro).
 - Altri stakeholder (relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, azioni di volontariato, donazioni, attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura).
 - Ambiente (impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita).
- c) la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Attività 7. Pubblica la relazione sul sito internet aziendale

Questa attività riguarda la diffusione della relazione annuale. In particolare impone che la Relazione sia allegata al bilancio di esercizio (e quindi depositata presso il Registro Imprese) ed inoltre pubblicata sul sito internet della società (qualora esistente).

5. Cassetta degli attrezzi

Nel presente paragrafo si riportano integralmente i commi 376-384 della Legge di Stabilità 2016 e i due Allegati citati (allegati 4 e 5). Si riporta, inoltre, un esempio di “finalità di beneficio comune” tratto dallo Statuto di Nativa s.r.l. Società Benefit, prima Società Benefit in Italia ed una lista di *Frequently Asked Questions* con le relative risposte. Si conclude con la discussione di alcune questioni aperte e criticità.

La legge di Stabilità 2016: commi 376-384 + Allegato 4 e Allegato 5

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per: a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376; b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile; c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune; d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Allegato 4: Standard di valutazione esterno

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che:
 - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
 - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato 5: Aree di valutazione

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Caso studio: la finalità di beneficio comune e le disposizioni sulla società riportate nello statuto di "NATIVA S.r.l. Società Benefit"

Si riportano di seguito l'articolo 2 e l'articolo 32bis dello Statuto della società Nativa s.r.l. Società Benefit ove sono specificate rispettivamente la "finalità di beneficio comune" che si intende perseguire e gli specifici adempimenti della società in quanto Società Benefit.

Articolo 2 Oggetto

Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica. In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto:

- a. l'attività di affiancamento e guida strategica e operativa a soggetti privati e pubblici, di design e implementazione di percorsi di innovazione strategica finalizzati alla sostenibilità;
- b. lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività di design guidati da principi di sostenibilità;
- c. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:
 - la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;
 - il design e l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
 - la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;
- d. le attività di training e coaching;
- e. la promozione e realizzazione di conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;

- f. le ricerche di mercato, sondaggi d'opinione, studi di tendenza e tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento strategico sul mercato proprio o dei clienti;
- g. la promozione e realizzazione di contenuti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione;
- h. l'ideazione, sviluppo, diffusione e distribuzione di piattaforme informatiche e prodotti software;
- i. l'attività di ricerca finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale;
- l. l'ideazione e produzione di materiale informativo e divulgativo;
- m. la realizzazione di studi e progetti di design di prodotti e servizi, concept di business, architettonici, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;
- n. il supporto all'avviamento e la gestione di startup imprenditoriali il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;
- o. l'opera in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea con particolare riferimento ai regolamenti dell'AEEG, GSE e degli altri enti preposti attraverso l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio e di efficienza energetica.

La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l'avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo. La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, con l'Associazione di Promozione Sociale The Natural Step Italia (TNS Italia, parte del network globale di The Natural Step) o altre autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati. Nel proprio operato la Società rispetta, applica e diffonde i principi e le metodologie per la sostenibilità collegati al 'Framework for Strategic Sustainable Development' (FSSD) e di 'Backcasting da Principi di Sostenibilità' e si propone di diventare un modello di riferimento per l'applicazione e la diffusione degli stessi. Facendo riferimento alla scienza sul Framework for Strategic Sustainable Development, la definizione di sostenibilità a cui la Società fa riferimento è la seguente:

“Nella società umana sostenibile, la natura non è soggetta a sistematicamente crescenti...

1... concentrazioni di sostanze estratte dalla crosta della Terra...,

2... concentrazioni di sostanze prodotte dalla società umana...,

3... degradazione per mezzi fisici, e in quella società umana le persone non sono soggette a condizioni che sistematicamente

4... compromettono la loro capacità di soddisfare i propri bisogni”.

La società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività:

– a non causare danno,

– a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi naturali e

– a non sprecare nulla,

– con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.

La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo. La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, Protezione) come base per la felicità delle persone, e ricerca soluzioni che tendano verso la possibilità di soddisfare i bisogni umani fondamentali delle persone che siano impattate dalle attività in cui è coinvolta. La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento. Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel rispetto dei principi che ispirano i propri obiettivi, la società crea, sostiene e sviluppa progetti e partnership con entità nazionali o straniere, pubbliche o private. La società potrà, inoltre, compiere, in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente. Per il perseguimento delle proprie finalità, la società potrà contrarre mutui, stipulare contratti di leasing, ricorrere senza limiti alle più diverse forme di finanziamento con istituti e società di credito, banche, con società e privati a ciò autorizzati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali e personali, ivi inclusa

la prestazione di fideiussioni e avalli anche a favore di terzi. Potrà inoltre concedere ipoteche sui propri beni, anche a favore di terzi, il tutto nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

Articolo 32bis Disposizioni sulle Società Benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Cosa è una Società Benefit?

È una società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, **persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.**

Cosa si intende per obiettivi/finalità di beneficio comune?

La finalità di beneficio comune riguarda il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di una o più categorie ricomprese fra persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Le finalità specifiche di beneficio comune e gli obiettivi che intendo perseguire dove devono essere esplicitati?

Le finalità specifiche di beneficio comune devono essere riportate nell'atto costitutivo o nello statuto societario.

Può divenire Società Benefit una qualsiasi impresa for profit?

La Società Benefit non costituisce un nuovo tipo sociale: pertanto possono perseguire una o più finalità di beneficio comune tutte le società disciplinate dal Codice Civile (Libro V, Titoli V e VI), ossia:

- società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice)
- società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, le società cooperative e mutue assicuratrici).

Devo essere una società non-profit per essere una Società Benefit?

No. Possono divenire SB le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative e mutue assicuratrici).

C'è differenza fra una Benefit Corporation, una B-Corp e una Società Benefit?

Si:

Benefit Corporation è una forma giuridica innovativa, sinora riconosciuta in alcuni stati federali degli Stati Uniti d'America, che si propone di rispettare alti standard di scopo, responsabilità e trasparenza.

B-Corp è la qualifica conseguita da un'impresa a seguito di una certificazione rilasciata da un Ente terzo (B-Lab). Una B-Corp (anche detta Certified B Corporation) è, infatti, una società che si è sottoposta volontariamente alla valutazione di *B-Impact* promossa dal B-Lab e ne ha ottenuto la certificazione.

Società Benefit è la forma giuridica innovativa introdotta dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) articolo unico, commi da 376 a 386, che, pur prendendo spunto dall'esperienza americana e mondiale delle Benefit Corporation e delle B-Corp, delinea le caratteristiche di questo tipo di società all'interno dell'ordinamento civilistico italiano.

Quali sono i vantaggi nel divenire una Società Benefit?

L'adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale è in grado di garantire una serie di vantaggi sia agli azionisti (*shareholder*) che a tutti gli altri portatori di interesse (*stakeholder*) aziendali. Tra questi, si menzionano:

- La garanzia di protezione legale degli amministratori che perseguono, oltre che le finalità di lucro, anche finalità di beneficio comune bilanciando gli interessi finanziari e quelli non finanziari.
- La sicurezza, da parte dei soci, che l'impresa continuerà a dar conto, nel tempo, in maniera trasparente della sua missione anche con riferimento alle finalità di beneficio comune.
- La capacità di attrarre Investimenti a Impatto Sociale (*Impact Investment Capital*) e di accedere a capitale di investimento privato anche da parte di consumatori consapevoli.
- La capacità di acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera responsabile.
- La capacità di attrarre giovani talenti (diverse ricerche svolte a livello internazionale dimostrano che gran parte dei giovani talenti preferisce lavorare in imprese socialmente responsabili anche in presenza di compensi più bassi).
- La possibilità di entrare a far parte di un network di imprese che, condividendo determinati valori, sviluppa mercati e esprime quelle che saranno le migliori e più profittevoli società del futuro.
- La possibilità di essere pioniere di un cambiamento epocale del concetto di business che restituisce valore all'umanità e all'ambiente.

Le Società Benefit godono di benefici fiscali?

Allo stato attuale essere una SB non comporta alcun vantaggio sotto il profilo dei benefici fiscali, sgravi contributivi o agevolazioni finanziarie.

Cosa devo fare per costituire ex novo una Società Benefit?

La SB non costituisce un nuovo tipo sociale pertanto si devono adempiere tutte le formalità già previste per la costituzione di una nuova società. La SB può assumere una delle seguenti tipologie societarie previste dal nostro ordinamento:

- Società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

- Società di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative e mutue assicuratrici.

Bisognerà quindi chiedere al notaio officiato di:

- Specificare nell'oggetto sociale la finalità di beneficio comune che si intende perseguire, individuando le categorie destinatarie di dette finalità.
- Introdurre (ove si voglia optare per tale facoltà) accanto alla denominazione o ragione sociale le parole Società Benefit o SB, per consentire alla società di avvalersi della qualifica in questione soprattutto nei rapporti con i terzi.
- Disciplinare con apposita clausola gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune.

Cosa devo fare per trasformare la mia società in una Società Benefit?

Occorre, avvalendosi dell'opera di un notaio (salvo alcune eccezioni che non prevedono l'operato del notaio: vedi per le start-up innovative come da riforma portata dal dm 17 febbraio 2016), modificare l'atto costitutivo o lo statuto introducendo:

- Nella relativa clausola, accanto alla denominazione o ragione sociale, le parole Società Benefit o SB.
- Nella clausola riguardante l'oggetto sociale, in aggiunta allo scopo di lucro, le finalità benefit e le categorie destinatarie preventivamente identificate.
- In una apposita clausola, indicare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.
- Nella clausola riguardante il bilancio o gli obblighi degli amministratori o in altra clausola appositamente introdotta tutti gli obblighi concernenti la redazione e pubblicazione della relazione annuale.

Quanto costa trasformare la mia impresa in una Società Benefit?

La trasformazione richiede la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto (allo scopo di inserire le finalità di beneficio comune). E' quindi da prevedersi il costo per gli adempimenti conseguenti da svolgersi presso un notaio (salvo alcune eccezioni che non prevedono l'operato del notaio: vedi per le start-up innovative come da riforma portata dal d.m. 17 febbraio 2016). A questo costo, devono aggiungersi costi di gestione associati alla valutazione dell'impatto generato ad ogni esercizio e i costi per la redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario. In particolare tali costi saranno sostenuti per remunerare il personale (interno o esterno) che se ne occuperà.

Quali sono gli obblighi imposti ogni anno alle Società Benefit?

- Redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario. Tale relazione deve includere a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno

impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno che comprenda le aree di valutazione (secondo quanto specificato nell'allegato 5 della norma); gli obiettivi di beneficio comune da perseguire nell'esercizio successivo.

- Pubblicazione della stessa relazione sul sito internet aziendale (se esistente).

Cosa è la “Relazione concernente il perseguimento del beneficio comune”?

Fra gli obblighi derivanti dalla costituzione ex-novo di una SB o dalla trasformazione di una società in SB vi è quello della redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario. Tale relazione deve includere:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno che comprenda le seguenti aree di valutazione:

- Governo d'impresa (grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società);

- Lavoratori (relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro);

- Altri stakeholder (relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, azioni di volontariato, donazioni, attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura);

- Ambiente (impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita).

c) la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Devo individuare o nominare delle figure professionali specifiche in una Società Benefit?

Si. Occorre individuare e nominare un soggetto (o dei soggetti responsabili) a cui affidare funzioni e compiti che consentano che la società sia amministrata bilanciando l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholder.

Devo dare pubblicità ai miei obiettivi/finalità di beneficio comune?

Si. Vi è l'obbligo di allegare la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune al bilancio di esercizio. La relazione deve anche essere pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente.

Cosa succede se la Società Benefit non persegue gli obiettivi/finalità di beneficio comune previsti nell’atto costitutivo o nello statuto?

La normativa prevede che la SB che non persegue le finalità di beneficio comune sia soggetta alle stesse disposizioni previste dal D.L. 2 Agosto 2007 n.145 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice di consumo (di cui al D.L. 6 settembre 2005 n. 206) con potere sanzionatorio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Gli amministratori della Società Benefit saranno inoltre valutati dai propri portatori di interesse (soci ed azionisti per primi) sia sul raggiungimento degli obiettivi di profitto (allo scopo di dividerne gli utili, se previsto), sia sugli obiettivi di beneficio comune.

Devo ottenere una certificazione per divenire una Società Benefit?

No. La normativa prevede solo l’utilizzo di uno standard di valutazione esterno ma nessun obbligo di certificazione (che rimane un’opzione volontaria della società). Lo standard deve essere esauriente e articolato nel misurare l’impatto, sviluppato da un ente terzo rispetto alla società che sia credibile e trasparente. La legge non prescrive uno specifico standard, ma descrive le caratteristiche che lo stesso deve possedere (cfr. Allegato 4 della norma sulle SB).

È obbligatorio essere una B-Corp (o essere certificati da B-Lab) per essere una Società Benefit?

No. La normativa prevede solo l’utilizzo di uno standard di valutazione esterno e nessun obbligo di certificazione (che rimane un’opzione volontaria della società).

Quale deve essere lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla Società Benefit?

La legge non prescrive uno specifico standard, ma descrive i requisiti che lo stesso deve possedere (Allegato 4 della norma). Esistono numerosi standard, indicatori compositi, linee guida, sviluppati a livello nazionale e internazionale, che possono essere utilizzati per descrivere e valutare l’impatto generato da una società durante uno certo esercizio. Tra questi: le linee guida di reporting G4 promosse dal *Global Reporting Initiative* (un quasi-standard per la redazione di report di sostenibilità); il sistema “Impresa Etica” proposto dal Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (CISE) - che prevede anche un percorso di asseveramento per le imprese ispirato a principi e prassi contenuti nella Linea Guida UNI ISO26000 (Responsabilità Sociale d’Impresa), il *Global Compact Self Assessment Tool* sviluppato da parte di ONU Global Compact; il *B Impact Assessment* (BIA) sviluppato da B-Lab. Sarà cura della Società Benefit, insieme con i propri stakeholder, selezionare lo standard e verificare il soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla norma (si vedano su questo aspetto alcune delle criticità discusse nel paragrafo *Cassetta degli Attrezzi*).

Chi deve effettuare la valutazione del perseguimento degli obiettivi/finalità di beneficio comune stabiliti?

Agli amministratori di una SB è fatto obbligo di presentare annualmente, unitamente al Bilancio Societario una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune che discute gli obiettivi, le modalità adottate per raggiungerli e i risultati ottenuti con riferimento allo specifico esercizio di riferimento.

La normativa non stabilisce una figura specifica dedicata alla valutazione del perseguimento o meno degli obiettivi/finalità di beneficio comune stabiliti. Laddove siano presenti Organismi di Controllo (es. Collegio dei sindaci) si ritiene che rientri fra i loro compiti oltre alla valutazione del Bilancio Economico - finanziario della società anche una valutazione della "Relazione concernente il perseguimento del beneficio comune". Gli amministratori della Società Benefit saranno comunque valutati dai propri portatori di interesse (soci ed azionisti per primi, sia sul raggiungimento degli obiettivi di profitto, sia sugli obiettivi di beneficio comune).

CRITICITÀ E QUESTIONI APERTE

La sinteticità dei commi 376-384 che istituiscono e regolamentano le Società Benefit lascia aperte delle questioni che, in alcuni casi, si traducono in criticità che sarebbe opportuno che fossero affrontate dal Legislatore. Tra queste si citano:

- La norma non richiede (come evidenziato nel Focus 2) esplicitamente che le finalità di beneficio comune siano legate alle attività caratteristiche della società.
- Non si chiariscono gli aspetti relativi al diritto di recesso del socio in presenza della modifica dell'oggetto sociale necessaria per adeguare lo stesso agli scopi benefit.
- Il processo di individuazione di uno standard che soddisfi tutti i requisiti indicati nell'allegato 4 potrebbe essere particolarmente oneroso per una piccola e media impresa. Sarebbe utile mettere a disposizione delle imprese degli strumenti di supporto alla ricerca (es. un elenco di standard, da arricchire nel tempo, che sicuramente soddisfano tutti i requisiti, così sollevando le imprese più piccole dall'onere della ricerca).
- Il punto maggiormente critico appare essere quello relativo ai riferimenti all'utilizzo di uno standard per la valutazione di impatto. Non è chiaro infatti se l'impatto debba riguardare specificamente le finalità di beneficio comune indicate nello statuto o nell'atto costitutivo (che possono essere riferite anche solo a una categoria di stakeholder, relativa a una sola delle aree aziendali riportate nell'allegato 4) come specificato al comma 378 (nella definizione di standard di valutazione esterno) o se, come sembrerebbe da una lettura più attenta e come specificato al comma 378 (nella definizione di aree di valutazione) e nell'allegato 5, lo standard debba essere utilizzato per valutare l'impatto della società con riferimento a tutte le aree riportate nell'allegato stesso (rimandando dunque a una valutazione di impatto complessivo della società). Peraltro tra i requisiti che lo standard adottato deve avere si menziona (al punto 4b dell'allegato 4) la necessità che, nello standard, siano trasparenti le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione, così implicitamente richiedendo una valutazione quantitativa dell'impatto. Questo senza, però, chiarire se tale valutazione debba essere riferita solo alla misurazione

dell'impatto delle finalità di beneficio comune specificamente individuate o debba, come gli standard per la misurazione della responsabilità sociale fanno, essere riferita alla intera attività svolta dall'impresa.

- Manca un Registro delle "Relazioni annuali delle Attività di Beneficio Comune" ove le stesse possano essere depositate e rese disponibili anche per quelle società che non hanno obbligo di pubblicare i bilanci (società di persone) o che non dispongono di sito internet. Peraltro, dal momento che il processo di redazione della valutazione di impatto potrebbe risultare critico per una piccola e media impresa, queste ultime potrebbero avere accesso, attraverso il Registro, alle relazioni già presentate da altre imprese (i primi report saranno disponibili a inizio del 2017) che potrebbero essere utilizzate come possibile riferimento.

- Non è fatto obbligo alle imprese di rendere pubblico il nominativo del soggetto aziendale nominato responsabile delle azioni che la Società Benefit deve svolgere per perseguire le finalità di beneficio comune.

- Nella pratica ai fini della registrazione dell'atto costitutivo o modificativo delle SB presso la Camera di commercio si sono verificate alcune difficoltà, a causa della mancanza di dettagli applicativi nella disciplina.

In collaborazione con:



6. SOCIETÀ BENEFIT: ADEMPIMENTI PER IL RI (capitolo aggiornato a ottobre 2017)

RECAP: L'articolo 1, commi da 376 a 382, della legge di stabilità per l'anno 2016, ha introdotto la società benefit con riferimento alle imprese con scopo di lucro che distribuiscono utili ma perseguono una o più finalità di beneficio comune ed hanno un significativo impatto sociale. Le società benefit “[...] nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse[.]” (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione, società civile).

Le finalità della società benefit sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale e vengono perseguite attraverso una gestione che bilanci l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura “Società benefit” oppure l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. E’ possibile per un’impresa già esistente diventare una società benefit, modificando l’atto costitutivo o lo statuto (che deve contenere le finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale).

Questo tipo di imprese, pur essendo a fini di lucro, deve seguire regole precise nella gestione amministrativa, fissate da comma 380: la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, conformemente a quanto previsto dallo statuto, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento degli obiettivi.


Agli amministratori si applicano le sanzioni previste dal codice civile, in relazione a ogni diversa tipologia di società, in caso di inadempimento agli obblighi. Per quanto riguarda il bilancio, in sede di presentazione annuale va presentata anche una relazione sul perseguimento del beneficio comune, che include: 1) descrizione di obiettivi specifici, modalità e azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; 2) valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno (che ha caratteristiche precise previste dalla legge, descritte nell’allegato della manovra), che comprende le aree di valutazione (identificate nell’allegato 5); 3) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. Se l’azienda ha un sito Internet deve pubblicare questa relazione annuale, eventualmente omettendo alcuni dati finanziari a tutela dei beneficiari. La società benefit che trasgredisce all’obbligo di perseguire finalità di bene comune è soggetta alle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole (dlgs 145/2007) e alle disposizioni del codice del consumo (decreto legislativo 206/2005).

1. ISCRIZIONE DI SOCIETA' BENEFIT Nella pratica di iscrizione, modulo S1, è presente il riquadro 20 "Altri atti e fatti soggetti ad iscrizione e a deposito" che consente alle Società Benefit di iscriversi direttamente come tali.

In precedenza la pratica di iscrizione (modello S1) doveva contenere un MODELLO NOTE dove specificare che si trattava di Società Benefit e, affinché l'impresa risultasse come Società Benefit, era l'ufficio RI che dopo l'evasione del protocollo di iscrizione doveva effettuare un'ulteriore movimentazione dell'impresa, mediante scarico per errore o con protocollo d'ufficio (modello S2 riq. 20), per inserire nella sezione "altri atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" il codice 075.

Con il nuovo riquadro 20, invece, la Società Benefit viene iscritta nel Registro Imprese direttamente come tale e sarà facilmente riconoscibile sia in consultazione (Visura e Certificato), sia nell'estrazione di elenchi.

Dettaglio dell'operazione con Copernico



2. TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' BENEFIT

Nella pratica di modifica (modello S2) dovrà essere valorizzato il riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO con il codice 075.

3. DEPOSITO BILANCIO

Nella pratica di bilancio dovrà essere inclusa una relazione sul perseguimento del beneficio con il codice R09 - *relazione perseguimento beneficio comune società benefit* che consente di identificare agevolmente la relazione all'interno dei documenti di bilancio.

4. ESEMPIO DI VISURA DI SOCIETA' BENEFIT (sezione visura interessata dall'integrazione del riq.20 nel modulo S1)

2 - Informazioni da statuto/atto costitutivo	
Registro Imprese	Data di iscrizione: 25/08/2017 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 01/08/2017
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA PRODUZIONE, LA FABBRICAZIONE, IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E L'ESECUZIONE DI STUDI, DESIGN, PROGETTAZIONE E CREAZIONE DI SOLUZIONI ...
Estremi di Costituzione	Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01551540295 del Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE Data di iscrizione: 25/08/2017 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 25/08/2017 Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 01/08/2017
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA PRODUZIONE, LA FABBRICAZIONE, IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E L'ESECUZIONE DI STUDI, DESIGN, PROGETTAZIONE E CREAZIONE DI SOLUZIONI ORIGINALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI PER COLLEZIONI DI BENI, MATERIALI E MANUFATTI PER ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO DI OGNI GENERE E TIPO, PER UOMO, DONNA E BAMBINO, RAGAZZI E NEONATI, NONCHE' DI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, CRAVATTE, PAPILLON, CINTURE, BIANCHERIA INTIMA E PER LA CASA, CALZE, FOULARDS E SCARPE, CAPPELLI, BORSE, OMBRELLI ED ARTICOLI DA CORREGGIAIO, ARTICOLI IN PELLE E CUOIO, CALZATURE DI QUALSIASI TIPO E GENERE, ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E PER IL LAVORO E ARTICOLI INERENTI ED ACCESSORI, TESSUTI E TENDAGGI ED ARTICOLI PER L'ARREDO INTERNO ED ESTERNO, ARTICOLI DI FASHION DESIGN, OGGETTI D'ARTE CONTEMPORANEA, MODERNA E STORICA ED OGGETTI PREZIOSI IN GENERE PER L'ORNAMENTO DELLA PERSONA E DELLA CASA, OROLOGERIA, ARTICOLI SPORTIVI DI QUALUNQUE TIPO E GENERE E DI ATTREZZI PER LO SPORT, GIOCATTOLE, ARREDAMENTO, ARCHITETTURA ED OGNI ALTRA DESTINAZIONE ARTISTICA ED ORNAMENTALE, ARTICOLI DI COSMETICA E DI PROFUMERIA, OCCHIALI IN GENERE E ARTICOLI OTTICI, PRODOTTI PER L'ARREDAMENTO E
Società BENEFIT	CON DELIBERA IN DATA XX/YY/ZZ DI CUI AL VERBALE A ROGITO DEL NOTAIO TIZIO CAIO, REP. N. 12345, LA SOCIETA' HA ASSUNTO LA QUALIFICA DI SOCIET' BENEFIT AI SENSI ART. 1 COMMI 376-382 DELLA LEGGE N. 208 DICEMBRE

Bibliografia

Amini, M. & Bienstock, C.C., 2014. Corporate sustainability: an integrative definition and framework to evaluate corporate practice and guide academic research. *Journal of Cleaner Production*, 76, pp.12–19.

Associazione fra le società italiane per azione (ASSONIME), 2016. La disciplina delle Società Benefit. Circolare n.19 del 20 giugno 2016.

Battilana J., Lee M., Walker J., Dorsey C., 2012, In search of the hybrid ideal. *Stanford Social Innovation Review*, 10 (3), pp. 51-55.

Castellani G., De Rossi D., Rampa A., 2016, Le società benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 16 maggio, URL: <http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1006>

Cooney, K., Koushyar J., Lee M., Murray H., 2014, Benefit Corporation and L3C adoption: A survey. *Stanford Social Innovation Review*, 164.

Cristina I., 2015, Benefit corporation nuove possibilità per fare impresa fra profit e non profit. Piano di Comunicazione del Progetto CSR Piemonte, URL: http://www.csrpiemonte.it/comunicazione/dwd/volume_benefit_web.pdf

EU COM/2001/366, 2001, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese. URL: [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

EU COM/2011/681, 2011, Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese. URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF>

Hiller JS., 2013, The benefit corporation and corporate social responsibility. *Journal of Business Ethics*, 118(2), pp. 287-301.

Honeyman, R., 2014, *The B Corp Handbook: How to Use Business as a Force for Good*. Berrett-Koehler Publishers.

Munch S., 2012, Improving the benefit corporation: How traditional governance mechanisms can enhance the innovative new business form. *Northwestern Journal of Law and Social Policy*, 7(1).

Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa 2012-2014, URL: [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Piano RSI 2012 2014 IT.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Piano_RSI_2012_2014_IT.pdf)

Rawhouser H., Cummings M., Crane A. (2015), Benefit corporation legislation and the emergence of a social hybrid category. *California Management Review* 57(3), pp. 13-35.

Resor, F.R., 2012, Benefit corporation legislation. *Wyo. L. Rev* 12, 91.

Sabeti H., 2011, The for-benefit enterprise. *Harvard Business Review*, 89 (11), 98-104.

Waddock, S.A., 2004, Parallel universes: companies, academics, and the progress of corporate citizenship. *Business and Society Review*, 109(1), pp.5–42.

Zamagni S., 2013, *Impresa responsabile e mercato civile*. Il Mulino.

Sitografia

<http://benefitcorp.net/businesses>

<https://www.bcorporation.net>

<http://www.societabenefit.net/>

<http://www.unric.org/it/agenda-2030>